

37 41

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

N. di prot. 3088

Brindisi

7 MAG. 1962

Uff: Amm. vo

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG.

Marsilio Pasquale
Cotta 11° scala 1° Int. 3
Ostuni

OGGETTO: Disdetta per mancata regolarizzazione contabile del cano-
ne di locazione.-
.....

Con circolare in data 16 AGO. 1961 V.S. veniva in-
formata che, a partire dal 10.10.1961, il canone di fitto
dell'appartamento da Voi occupato veniva ridimensionato
e perequato nella misura in quella circolare segnalata, in
relazione alla caratura e alla dimensioni, ed in forza del-
le disposizioni legislative e ministeriali ivi riportate.

Con susseguente raccomandata r.r. in data 27 GEN 1962
questo Istituto ripeteva la richiesta e lamentava la nos-
tra inadempienza con avvertimento che, qualora essa fosse
perdurata, si sarebbe proceduto alla disdetta del Contratto
di locazione.

Pertanto, con la presente -a norma del Capo 3° del
Contratto di locazione- si diffida V.S. a voler lasciare
libero e sgombero da persone e cose l'appartamento locato-
Vi entro le ore 12 del 10.8.1962, e a consegnare le chia-
vi all'incaricato di questo Istituto che provvederà alla
verifica dello stato dell'immobile, addebitandoVi le spese
e i danni che derivassero da ogni eventuale cattiva manu-
tenzione e da qualsiasi altra causa sorta per Vostro fatto
e colpa, ammenocchè non vogliate regolarizzare la Vostra
posizione contabile entro e non oltre il 10 Luglio 1962.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta?- _____

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Prot.n. 6098
Ufficio Amm.vo

Brindisi, li _____

AL SIG. Maresca Perma

VIA Me Sotto Case Popolari Cont. Melogno
St. Ostun

OGGETTO: Invio contratto di locazione.

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto ~~di~~ di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto. =

IL PRESIDENTE
(Comm. Com. te Upaldo VALLARINO)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico(3) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902).(1) Cognome, nome, luogo e data di na-
scita del denunziante o dei denunzianti
e indicazione se il denunziante è il lo-
catore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, luogo e data di nascita e domi-
cilio del conduttore, o del locatore) ed
i signori (cognome, nome, luogo e data
della liquidazione della tassa (normale
73 del 1907).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichia-
razione delle convenzioni, escluse le in-
dicazioni non preordinate al solo scopo
della liquidazione della tassa (normale
73 del 1907).(7) Firma del denunziante o dei denun-
zianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I. sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essa, denunziante (3) ed il

Sig. MARSEGLIA PASQUALE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. D/3 del 11° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti : L. 6355 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 1.058 31680

Non censiti in catasto
Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1963 19 al N. 2854

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cinquecento

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE
CARMINA MAGNANTEIL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE
(Giovanni Galasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

Mod. 1 - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenero in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Off. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(5 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 75 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

* I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. MARSEGLIA PASQUALE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 69

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. D/5 del 11° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

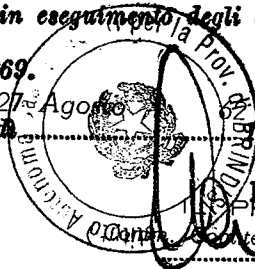
Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 6355 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esecuzione degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A addi 27 Agosto 1962



IL DENUNZIANTE (7)

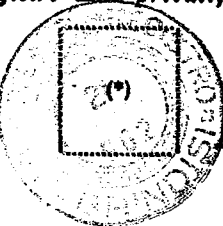
IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addi 28 AGO 1962 19 al N. 27/8

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE



IL DIRETTORE
IL DIRETTORE REGGENTE

Foglio

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D' alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 112.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 114.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. MARSEGLIA Pasquale

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3/D del 11° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 5.461 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 70 e 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 19 60
13 AGO 1960



I DENUNZIANTE (1)

IL PRESIDENTE (2)

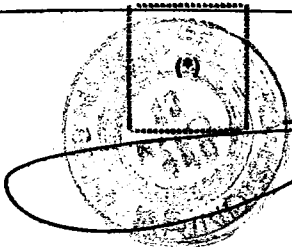
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 12 AGO 1960 19 al N. 522

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi - Via Casimiro. 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziant (3) ed il

Sig. MARSEGLIA Pasquale

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 3/D del 11° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1959 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti : L. 5.461 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 24 AGO 1959 19 59

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 24 AGO 1959 19 al N. 1184

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 5.461

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Giovanni Galasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, subrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. delle denunzie
Art. del campione unico
S. 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunziati e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condu-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziant (3) ed il

Sig. Maneglio Pasquale

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3/D del 11^o lotto
di Case Popolari nel Comune di Ostuni

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959.

Corrispettivi pattuiti: L. 5.461 mensili anticipate. 65577

Fatta la presente denunzia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958.

IL DENUNZIANTE (7)

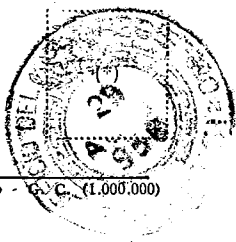
IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo VALLARINO
29 AGO. 1958

Registrata la presente denunzia, addì
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si verifichi il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

27 GEN. 1962

1009 - RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. MARSEGLIA Pasquale
Lotto 11^o Scala D Int. 3
Via Pirandello

OSTUNI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

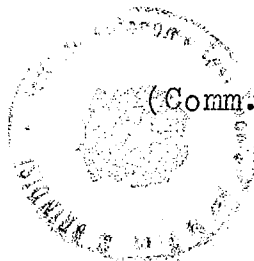
Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 7.215=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7274

Brindisi, li 15-8-61

AL SIG.

Manuela Tarascio

Lotto

11°

Scala

2

Int.

3

Via

Stazione

Orlani

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.550 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4,10 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 7.196 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.550</u> vano per vani <u>4,10</u> £ .	<u>6.355</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>191</u>
	<u>7.196</u>

TOTALE LIRE

=====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

[Handwritten signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 2532

Brindisi, lì

23 MAR 1983

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

All. _____

- Al Notaio AVV. BRUNO CAFARO

Via De Carpentieri, n. 20

B R I N D I S I

- Al Sig. MARSEGLIA PASQUALE

Large Risorgimento, n. 20

O S T U N I

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare Site in Ostuni
Letto XI° - Scala D - Int. 3 - Large Risorgimento, n. 20
Pagamento in unica soluzione - Assegnatario MARSEGLIA PASQUALE
..... - Legge 8/8/1977, n. 513 e Legge 5/8/1978, n. 457 (Art. 52)

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dell'assegnatario in indirizzo che ha già provveduto al pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione dell'alloggio pari a £. 1.349.460= (diconsi lire Un milione trecento quaranta novemila quattrocento sessanta) e della relativa I.V.A. nella misura del 2% del prezzo stesso.

La S.V. dovrà altresì provvedere, ai sensi della deliberazione consiliare n. 3871 dell'8/6/82, all'acquisizione dei dati catastali e degli estremi di confinazione dell'alloggio da cedersi in proprietà. In proposito, si avverte l'assegnatario in indirizzo che, a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia, la relativa spesa, come d'altronde ogni spesa contrattuale, è a Suo completo carico.

All'assegnatario si fa presente che egli resta obbligato dal momento dell'avvenuto pagamento del prezzo di cessione dell'alloggio e fino alla costituzione del condominio, a pagare all'Istituto una quota mensile provvisoria per spese generali, di amministrazione, manutenzione, servizi, consumi e ogni altra eventuale spesa dall'Istituto sostenuta o da sostenere per l'alloggio in questione, pertinenze, accessori ed elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte, suscettibile di variazioni annuali e salvo conguaglio in sede di rendiconto annuale o finale.

L'assegnatario è pregato di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

GR/mz

fattura n. 10

3R IND 187

a saldo/in conto vs. ordine

CF 000 618 20742

Brindisi 11.2.83

RIFERIMENTI

CONSEGNA NOTA AA.LL. N° 056 - 1.2.83

CONSEGNA

sig. Mareslip Pasquale
1.0p Risorgimento 20

October

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. - 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della Ditta venditrice. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale dello sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura.

[illegible]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

PROT. N. 956

MARCEGLIA PASQUALE

1 FEB. 1983

===== L. Risorgimento 20
- Al Sig. D 3
O S T U N I

OGGETTO: D.P.R. 17/1/1959, n. 2 e successive modificazioni -

LEGGE 5/8/1978, n. 457 - art. 52 -

Riscatto dell'alloggio sito in Ostuni - Lotte XI°

Scala D - Int. 3 - Largo Risorgimento, n. 20

MARCEGLIA PASQUALE

In riferimento alla lettera di questo Istituto con la quale a suo tempo è stato comunicato alla S.V. il prezzo definitivo di cessione dell'alloggio di cui all'oggetto, pari a £. 23/10/1982 (diconsi lire 1.349.460=), si rende noto che, in applicazione dell'art. 52 della Legge 5/8/1978, n. 457, la S.V. ha diritto a stipulare il relativo contratto di cessione dietro versamento del prezzo sopra indicato 26.989=pari 2%

Detto importo potrà essere versato in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pratica è necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine e comunque entro 15 giorni le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra, ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni entro i quali intende effettuare il pagamento stesso.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE

(Michele NARCISI)

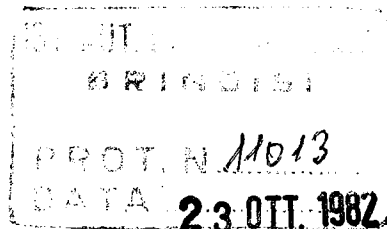
✓ E' in regola
al 31.1.83

[Signature]

[Signature]

GR/ez

- raccomandata



All'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

BRINDISI

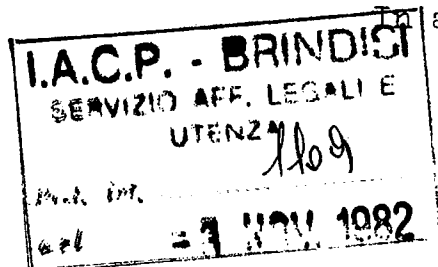
Oggetto: D.P.R. 17/1/1958, n. 2 e successive modificazioni

***** Legge 5/8/1978 n° 457-art. 52 -

Riscatto alloggio sito in Ostuni - Lotto II° - Scala D Int. 3 -
Largo Risorgimento, n. 20 -

Il sottoscritto Marseglia Pasquale, residente in Ostuni
Largo Risorgimento, 20, in relazione alla nota di Codesto Istituto
n° 10818 del 15/10/82 si DICHIARA DISPOSTO al riscatto dell'alloggio
all'oggetto versando, secondo le modalità che verranno richieste da
Codesto Istituto, la somma di lire 1.349.460 in una unica soluzione.-

In attesa di notizie in merito, porge Distinti Saluti.-



Marseglia Pasquale
(Marseglia Pasquale)

Ostuni, 22/10/1982

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

PROT. N. 10818

Brindisi, li 15 OTT. 1982

- Al Sig. MARSEGLIA PASQUALE

Largo Risorgimento, n. 20

O S T U N I

OGGETTO: D.P.R. 17/1/1959, n. 2 e successive modificazioni -
LEGGE 5/8/1978, n. 457 - art. 52 -
Riscatto dell'alloggio sito in Ostuni - Lotto II° -
Scala D - Int. 3 - Largo Risorgimento, n. 20 -

In riferimento alla lettera di questo Istituto con la quale a suo tempo è stato comunicato alla S.V. il prezzo definitivo di cessione dell'alloggio di cui all'oggetto, pari a £. I.349.460= (diconsi lire ~~Unmilionetrecento quarantanovenilaquattrocentosessanta~~), si rende noto che, in applicazione dell'art. 52 della Legge 5/8/1978, n. 457, la S.V. ha diritto a stipulare il relativo contratto di cessione dietro versamento del prezzo sopra indicato.

Detto importo potrà essere versato in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pratica è necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine e comunque entro 15 giorni le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra, ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni entro i quali intende effettuare il pagamento stesso.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLIGATI ALLA DOMANDA

TENDENTE AD OTTENERE UN ALLOGGIO DI CASE POPOLARI

=====

- 1) Situazione di famiglia;
- 2) Certificato dell'Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Ostuni;
- 3) Certificato di residenza;
- 4) Certificato Penale;
- 5) Dichiarazione ;
- 6) Assegno bancario di £.500.

Con osservanza

Massimo Barzanti

Ostuni, 21 settembre 1957

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLIGATI ALLA DOMANDA
TENDENTE AD OTTENERE UN ALLOGGIO DI CASE POPOLARI
=====

- 1) Situazione di famiglia;
- 2) Certificato dell'Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Ostuni;
- 3) Certificato di residenza;
- 4) Certificato Penale;
- 5) Dichiarazione ;
- 6) Assegno bancario di £.500.

Con osservanza

Giuseppe Fagnola

Ostuni, 21 settembre 1957



D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto MARSEGLIA PASQUALE fu Antonio, nato
in Ostuni il giorno 8 gennaio 1927 ed ivi domicilia-
te alla via Quinto Manlio Corrado n.10, dichiara
sotto la sua personale responsabilità di abitare
in detta abitazione da circa anni tre.

In fede

Marseglia Pasquale

Ostuni, 21 settembre 1957

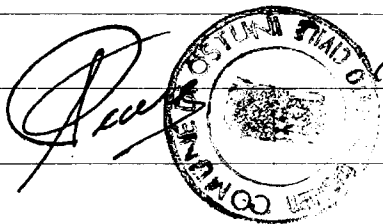
CITTÀ DI OSTUNI

VISTO per la autenticità della firma del

Sig. *Marseglia Pasquale,*
opposto in mia presenza

Ostuni, li 21 SET. 1957 19

IL SINDACO



Menne



CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato ^(a) Generale

Procura della Repubblica presso il Tribunale di (b) BRINDISI

Al nome di (c)

~~(di - fu)~~ ^(d) Antonio e ~~(di - fu)~~ ^(e) Petraroli Tello

nato l'8. 1. 1924 in Ostuni

Provincia (o Stato (1)) di

sulla richiesta di (g)

per ($\hbar$)

si attesta che in questo Casellario giudiziale risulta: ⁽ⁱ⁾

20 SET. 1957

IL RICHIEDENTE

Final Damiano

SPECIFICA

8354

Abstract

THE

Stipendi legalizzazione L.

Total : 1.

20 SET 1957

(a) Generale, penale o civile.

(b) La Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita della persona alla quale il certificato si riferisce; la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, anche per gli stranieri e per i cittadini nati all'estero.

(c) Cognome e nome della persona alla quale il certificato si riferisce.

(c) **Cognome e nome della persona alla quale il certificato si riferisce.**

(d) Nome del padre. (e) Cognome
e nome della madre.

(1) Per i nati all'estero.

(g) **Cognome e nome del richiedente.**

(h) Motivo della richiesta.

(i) Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1° la data della decisione; — 2° il magistrato che la pronunziò la sua sede; — 3° il dispositivo; — 4° (per le decisioni penali di condanna) il titolo del reato, indicando se tentato o se continuato, con le aggravanti, compresa la recidiva, attenuanti e diminuenti, le pene inflitte, la dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato, o di tendenza a delinquere e le misure di sicurezza applicate; — 5° gli articoli di legge applicati; — 6° le pene accessorie che conseguono alla condanna; — 7° la data di esecuzione dell'ultima pena, ossia giorno, mese e anno in cui cessò di essere scontata, ovvero: NULLA.

Seguono la data, la firma del Segretario della Procura e il timbro dell'ufficio.

La legalizzazione della firma del Segretario è fatta dal Procuratore della Repubblica, ed è soggetta alla normale tassa di concessione governativa.

I certificati rilasciati con urgenza, e cioè nello stesso giorno della richiesta, sono soggetti alla tassa di bollo di L. 2.

N. B. — Il certificato è rilasciato su domanda al Procuratore della Repubblica competente. Alla domanda deve unirsi il certificato di nascita od altro documento che il Procuratore della Repubblica stesso ritenga equipollente. La domanda ed i documenti sono esenti da tasse di bollo.



CITTÀ DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

CERTIFICA

Che *Marseglia Pasquale*, nato in
Ostuni l'8 gennaio 1927 atto n. 38,
ha la residenza in questo Comune
sin dalla nascita.

In fede del mio rilascio il presente.
Ostuni, 20 settembre 1957.

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

9240



Marsiglia Pasquale
Fu Antonio!
More Rosa
di Lung.

UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE
— OSTUNI —

SI CERTIFICA

che, ispezionate le matricole dei possessori di beni mobiliari ed immobiliari, nonché tutti gli altri atti ed elementi esistenti presso

questo Ufficio, in essi risulta iscritta la Ditta

Marsiglia Pasquale Fu Antonio
per trascritti alla partita 19298
Contrada Molillo - vigneto are
18.76 col valore di L. 255.90
Negativo per More Rosa

Si rilascia per uso carte fogolari

OSTUNI 20 SET. 1957

IL DIRETTORE DI 2^a CL.

5928 Mod. 24
N. 240 per
Esatte L. per
Diritti d'Uffici.
Il Direttore di 2^a Cl.

23-9-1957



22

All'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
della Provincia di

B R I N D I S I

Il sottoscritto MARSEGLIA PASQUALE fu Antonio, nato in Ostuni il giorno 8 gennaio 1927 ed ivi domiciliato alla Quinto Manlio Corrado n.10, di professione muratore-operaio, chiede a codesto Onorevole Istituto un alloggio di case popolari, appartenenti allo XI e XII lotto, di recente costruzione in questo Comune, giusto bando di concorso in data 9 settembre 1957.

Alliga alla presente i seguenti documenti:

- 1) Situazione di famiglia;
- 2) Certificato dell'Ufficio Distrettuale delle II. DD. di Ostuni;
- 3) Certificato di residenza;
- 4) Certificato Penale;
- 5) Dichiarazione di trovarsi da più di due anni nell'attuale abitazione;
- 6) Assegno bancario di £.500 (cinquecento) non trasferibile.

Sicuro di quanto sopra, ossia della richiesta fatta, distintamente ringrazia ed ossequia codesto Onorevole Istituto.

Con Osservanza

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooO(O)Ooo-----

Prot.n. 3240
Ufficio Amm.vo

Brindisi, li 22 APR. 1958

AL SIG. Maresciallo Pasquale
VIA Quinto Ubaldo Corrado n° 10
Detur -

OGGETTO: Assegnazione di alloggi in locazione semplice.-

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in Via Quinto Ubaldo Corrado lotto 11^o scala D interno 3

Detto alloggio è composto di vani utili 2 - oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4-10 .-

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto Via Casimiro n.9, per la stipula del relativo contratto.-

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi per l'ammontare di £. 25.600 come appresso dovute:

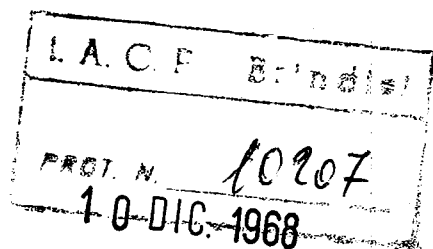
a) - mensilità di fitto e servizi dal <u>10 MAG. 1958</u> al <u>10 GIU. 1958</u>	
£. <u>1.332-</u> vano x vani <u>4-10</u>	£. <u>5.461</u> . =
b) - canone consumo acqua normale.....	" <u>450</u> . =
c) - contributo nelle spese di illuminazione scale	" <u>75</u> . =
d) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) .	" <u>18.450</u> . =
e) - deposito spese contrattuali	" <u>1.000</u> . =
f) - I. G. E. 3% su a)	" <u>164</u> . =
T o t a l e £. <u>25.600</u> . -	

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.-

30 APR. 1958

Non presentandosi entro il _____ corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'appartamento.-

IL PRESIDENTE
(Comm.Com.te Ubaldo VALLARINO)



Spett./le Istituto Case Popolari

BRINDISI

Il sottoscritto MARSEGLIA PASQUALE, nato in Ostuni l'8 gennaio 1927, inquilino di un appartamento di proprietà di codesto Istituto sito in Ostuni al Largo Risorgimento n.20 int.3, composto di due vani e accessori,

Chiede

che possa riscattare la sua abitazione a norma delle vigenti disposizioni legislative.

In attesa di conoscere le determinazioni da adottarsi e la documentazione da presentare, distintamente ossequia.

Alligato: Vaglia bancario di £.5.000 del Banco di Napoli di Ostuni del 9/12/1968 n.010001521.

Ostuni, 9 dicembre 1968

PA
8/160

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N

1042

Brindisi, li

6 FEB. 1969

AL SIG. MARABELLA Pasquale

RACCOMANDATA R.R.

Letto Risorgimento 20

Scala D/3

OSTUNI

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in Ostuni Letto 14 scala D/3 Via L. Risorgimento a suo tempo assegnatoLe in locazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire 1.349.460.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pratica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni.

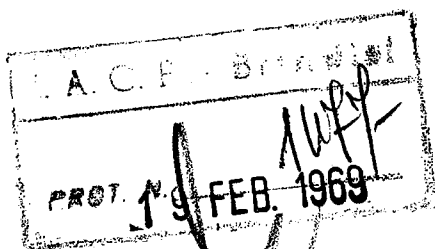
Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esame quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/



Ostuni, 18 febbraio 1969

Spett./le
Istituto Autonomo Case Popolari
Via Casimiro
72100 - BRINDISI

Al.

Con riferimento alla nota n.1042 del 6 febbraio 1969 chiedo a codesto Istituto che il riscatto della casa sita al Largo Risorgimento n.20 int.3, e condotta in locazione dal sottoscritto, venga riscattata in 10 annualità con pagamento del fit to in quote mensili.

Con osservanza.

(Marseglia Pasquale)

Marseglia Pasquale



All'Istituto Autonomo Case Popolari BRINDISI

Ogg: Conferma domanda di cessione in proprietà del
l'alloggio.-

Il sottoscritto MARSEGLIA Pasquale, assegnatario di
un alloggio economico e popolare, sito in Ostuni, al
la Via Large Risorgimento, 20, lette==, scala D, int. 3,
avendo a sue tempo presentato regolare domanda di
riscatto, conferma, ai sensi ed agli effetti della
legge 8.8.1977, n. 513, la predetta istanza.

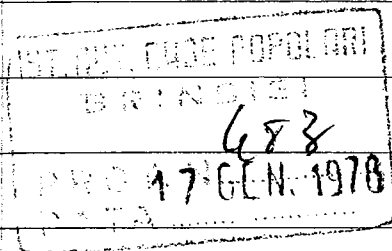
A tal fine allega:

- 1) stato di famiglia;
- 2) certificate dell'Ufficio Distrettuale delle
Imposte Dirette di Ostuni.

Ostuni, li 14.1.1978

(MARSEGLIA PASQUALE)

Marseglia Pasquale



516. DE VICEP...SI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=0=0=0=0=0=

INQUILINO MARCEGLIA PASQUALE nato a _____ il _____
l'appartamento del lotto 11° alla via Villafranca Scala D
int. 3 vani utili 2 val. legali 1 ⁽¹⁾ riportato in
catasto Edilizio Urbano alla partita N° 6346 del Comune di OSTUNI

foglio 147 particella 783 sub. 6346 Rendita 880

CONFINANTI APPARTAMENTO

NORD Via Villafranca

EST Alloggio Scala C - Int. H

SUD Largo Risorgimento

OVEST Vano Scala e alloggio Scala D - Int. H

CONFINANTI SCANTINATO

NORD Via Villafranca

~~EST~~ Scandinato Int. H e Scantinati Condominiali

SUD Stessa Scala

OVEST Largo Risorgimento

AREE COMUNI _____

AREE INDIVIDUALI _____

① - I vari fogli in Catasto risultano n° 5.

N.B. - Lo Scandinato tenuto in uso dall'assegnatario
non è accatastrato.

Sopraluogo e dati catastali rilevati in sede 29/5/1970

Brindisi li, 17-9-1970

Allegati: N° 8 Pianta alloggio e n° 8 Pianta Scandinato